

Circolare n° 03/16

VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA IN STRUTTURE RICETTIVE



Con l'approvazione delle nuove Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, viene ribadito l'**OBBLIGO** da parte delle strutture a rischio di procedere alla **valutazione del rischio** legato all'infezione da **Legionella** e di predisporre il relativo **documento** di autocontrollo.

Chi deve ottemperare?

Tutte le attività turistico ricettive e tutte le attività a rischio per la presenza di impianti che comportano un moderato riscaldamento dell'acqua e la sua nebulizzazione (docce, aerosol, idromassaggi, sistemi importanti di condizionamento, saune, piscine, ecc). Le attività maggiormente interessate sono pertanto

Alberghi, Hotel, Pensioni, Rifugi, Campeggi, Bed & Breakfast, Agriturismi, Residence, Case di riposo, Piscine, Palestre, Stabilimenti Termali, Strutture Sanitarie, Affittacamere, Spa e wellness

Cosa si deve fare?

Deve essere elaborato un **Documento di valutazione dei rischi** che contenga:

- * **La Nomina di un Responsabile** per la gestione del rischio che comprenda il valore della politica di prevenzione e l'applicazione delle misure di autocontrollo;
- * **Valutazione del Rischio** mediante un'attenta analisi delle condizioni di normale di funzionamento dell'impianto idrosanitario ai fine di individuare i punti critici;
- * **Gestione dell'Eventuale Rischio** rilevato definendo le misure correttive necessarie al ridurre al minimo il rischio evidenziato;
- * **Schema Rete idrica** (se disponibile)

Inoltre dovrà essere istituito il **Registro degli interventi**, ovvero un documento riassuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Lo staff di Ecoricerche srl si propone di offrire un servizio completo per affiancare le aziende nell'ottemperanza dei vari obblighi previsti dal DGR 21 luglio 2008, n. 1115. BUR n.147 – 22 agosto 2008 in particolare:

- * **valutazione del rischio legionellosi e redazione del relativo documento** previsto dal, DGR 1115/08
- * **campionamento idrico** per la ricerca ed il conteggio della Legionella sui punti critici dell'impianto idrico e di climatizzazione identificati nel processo di valutazione dei rischi, così come richiesto dal DGR 1115/08

RESPONSABILITÀ PENALI INDIVIDUALI E SOCIETARIE DERIVANTI DAL MANCATO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE AVENTI AD OGGETTO LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA.

Il mancato adempimento delle prescrizioni normative aventi ad oggetto la prevenzione e la gestione del rischio biologico legionella, radica in capo ai titolari delle struttura interessate la responsabilità penale in ordine alle lesioni o alla morte eventualmente patita dal cliente.

In base all'articolo 2087 del Codice Civile ¹, il Datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia di quanti prestano opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del disposto dell'articolo 40, 2° comma del Codice Penale ².

Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparati o di una persona estranea all'ambito imprenditoriale purché sia ravvisabile il nesso di causa tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi della sicurezza.

In base al Testo Unico n. 81/2008 e segnatamente in base all'articolo 271, il Datore di lavoro deve compiere la valutazione del rischio anche con riferimento al rischio biologico ed individuare le misure protettive e preventive ritenute più adeguate.

Ne deriva che il responsabile di una struttura turistico – recettiva e/o sportiva ovvero il Datore di lavoro che non ottempera alle prescrizioni degli articoli 266 e seguenti del T.U. n. 81/2008 risponde a titolo di colpa degli eventi lesivi derivati agli avventori che abbiano contratto la Legionellosi. La responsabilità penale può derivare in egual misura tanto dell'omessa adozione delle cautele, quanto dall'adozione di cautele del tutto inadeguate ed insufficienti.

La fonte normativa di carattere primario è senz'altro il Testo Unico n. 81/2008 agli articoli 266 e seguenti con particolare riferimento all'art. 271.

Tale normativa è relativamente generica, visto che non specifica né i rischi individuabili in astratto rispetto alla possibile assunzione del batterio Legionella, né le misure preventive che sarebbe bene adottare in concreto per prevenire tali rischi. Non v'è dubbio infatti che tanto l'art. 271 quanto l'art. 28 del T.U. n. 81/2008 non specifichino nel dettaglio la tipologia ed i contenuti delle misure preventive.

Le altre **fonti normative di dettaglio più importanti** sono le seguenti:

- * «Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi» pubblicate in G.U. n. 103 del 5 maggio 2000.
- * «Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi» pubblicate in G.U. n. 103 del 5 maggio 2000.
- * «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali» - 13 gennaio 2005 – Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano. – G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005.

Ancorché non pienamente sovrapponibili, tali normative di dettaglio, oltre a prevedere la **nomina di un responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio legionella**, specificano il contenuto delle misure predittive e preventive che sarebbe opportuno adottare per evitare tale rischio.

L'omesso rispetto delle prescrizioni normative sopra richiamate, può comportare responsabilità penali gravi in capo al responsabile delle strutture, quali quelle riportate di seguito:

RIFERIMENTO	REATO PREVISTO	PENA
Art. 590, 3° comma Codice Penale	Lesioni colpose gravi	Da 3 mesi a 1 anno di reclusione
Art. 590, 3° comma Codice Penale	Lesioni colpose gravissime	Sa 1 a 3 anni di reclusione
Art. 589 Codice Penale	Omicidio colposo	Da 2 a 7 anni di reclusione
Art. 452 Codice Penale	Epidemia colposa	Da 3 a 12 anni di reclusione

¹ **Art. 2087 del Codice Civile** – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

² **Art. 40** – secondo comma – Codice Penale – RAPPORTO DI CAUSALITÀ: Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Legionella all'hotel Europa: scatta la chiusura di una stanza

Un anziano ha contratto la malattia dopo aver dormito una notte nell'albergo in centro a Padova: controlli dell'Usl. Valori oltre il limite. Il direttore: «Sanificato l'intero impianto idraulico»
di **Elisa Fais e Claudio Malfitano**

LEGIONELLA HOTEL EUROPA MALATTIE INFEZIONI



IL SINDACO DISPONE LA BONIFICA

Chiuso il secondo piano di un hotel di Pomezia: legionella nei condizionatori



Legionella, legionella pneumophila per la precisione, nell'Hotel G di Pomezia. A scoprire la presenza del batterio nella struttura a quattro stelle sulla Pontina sono stati i tecnici dell'Arpa Lazio e il Comune, ricevuta la comunicazione dall'Asl, si è affrettato a ordinare l'immediata chiusura del secondo piano dell'hotel.

Morto per legionella, chiusura-blitz di un albergo

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl di Ravenna ha proposto una ordinanza di chiusura di una struttura alberghiera ubicata nel comune di Cervia a seguito del decesso per legionellosi



Nella giornata di venerdì il Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl di Ravenna ha proposto una ordinanza di chiusura di una struttura alberghiera ubicata nel comune di Cervia a seguito del decesso per legionellosi, di un cittadino soggiornante nella struttura. La persona di 74 anni, deceduta alle ore 20 di ieri sera nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna, già gravata di importanti patologie, era stata ricoverata giovedì pomeriggio, presentando un quadro febbrile e una grave insufficienza respiratoria.

L'ordinanza proposta dal Servizio di Igiene Pubblica e tempestivamente